**DOMANDA** **/ RISPOSTA**

1) Emettere un assegno “senza provvista” art. 2 L. 386/1990 significa emettere un “assegno a vuoto”?

Si, cioè i fondi depositati nel conto corrente sono inferiori all'importo dell'assegno. Assegno senza provvista, a vuoto o scoperto indicano la stessa cosa, la legge usa però il termine "senza provvista".

* **Codice 20**: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento;
* **Codice 21:** Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (Art. 35 l. Ass.) (ex “assegno revocato”);
* **Codice 22**: Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc.).

2) Emettere un assegno “senza autorizzazione” art. 1 L. 386/1990 significa emettere un “assegno a vuoto”?

 No, emettere un assegno senza autorizzazione significa che l’assegno è stato emesso dal correntista/firmatario in mancanza di autorizzazione dell’Istituto Bancario: di seguito le ipotesi:

* **Codice 10**: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazionedi recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex “conto estinto”), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto;
* **Codice 11**: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto;
* **Codice 12**: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90;
* **Codice 13**: Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati);
* **Codice 14**: Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni;
* **Codice 15**: Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex “firma sconosciuta”);
* **Codice 16**: Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità;
* **Codice 17**: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art. 10-bis, lett. c., L. 386/90).

3) Che cosa accade a chi viene iscritto alla Centrale AIlarme Interbancario (C.A.I.)?

* L'iscrizione nell'archivio (C.A.I.) determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione nell'archivio. La revoca comporta anche il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Pertanto chi, nel periodo di iscrizione alla C.A.I., emette un assegno viola l'art. 1 della legge 386/90 cioè emette "un assegno senza autorizzazione del trattario" ovvero in presenza della c.d. "revoca di sistema".

4) Come fa il traente a sapere che il suo nominativo verrà iscritto alla Centrale AIlarme Interbancario (C.A.I.)?

* La materia è regolata dall'art. 9 bis della legge 386/90. In caso di protesto di un assegno per mancanza totale o parziale di fondi, la banca è obbligata a revocare ogni autorizzazione a emettere assegni e deve chiedere la restituzione dei moduli di assegno non utilizzati. La banca, pertanto, deve inviare una comunicazione (preavviso di revoca) al domicilio eletto (cioè indicato dal traente al momento della convenzione assegni) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto (art. 9 bis c. 4), in altre parole si considera effettuata anche se torna indietro ad esempio con la dizione "sconosciuto". Infatti eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate (dal traente) con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento (art. 9 ter). Nella raccomandata di preavviso di revoca deve essere chiarito che: 1) scaduto il termine indicato nell'articolo 8 (60 giorni) senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del titolo, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio C.A.I.; 2) che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni anche di altre banche senza ulteriore comunicazione; 3) ed inoltre, se non effettua il pagamento, dovrà restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche o uffici postali che li hanno rilasciati.

5) Cosa deve fare il traente per impedire l’iscrizione del suo nome nella Centrale AIlarme Interbancario (C.A.I.)?

* Se ha emesso un assegno senza provvista deve effettuare il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale 10% e delle eventuali spese di protesto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione cioè (60 + 8 gg. per gli assegni su piazza e 60 + 15 gg per gli assegni fuori piazza) e deve fornire la prova del pagamento allo stabilimento trattario (cioè l'agenzia della banca). Se invece ha emesso un assegno senza autorizzazione non può fare praticamente nulla. L'iscrizione è automatica e deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento del titolo.

6) Come fa il traente a pagare l’assegno, in che modo deve fornire la prova del pagamento?

* Se effettua il pagamento mediante "deposito vincolato a portatore del titolo presso lo stabilimento trattario" è la banca che provvede a pagare chi detiene l'assegno, e rilascia una ricevuta al traente che deve comunicarla al pubblico ufficiale che ha levato il protesto per impedire la comunicazione al Prefetto. Se invece ha effettuato il pagamento "nelle mani del portatore del titolo" deve farsi rilasciare "quietanza con firma autenticata" cioè una dichiarazione liberatoria in cui il beneficiario o l'ultimo giratario dell'assegno (portatore) dichiara di essere stato soddisfatto nei termini di legge (art. 8) e deve consegnare tale documento allo stabilimento trattario al pubblico-- ufficiale che ha levato il protesto per impedire la comunicazione al Prefetto.

7) Quale dei due sistemi (deposito vincolato o pagamento diretto al portatore dell’assegno) è preferibile?

* E' consigliabile fare un deposito vincolato, infatti chi effettua un pagamento nelle mani del portatore del titolo deve farsi fare da questi una quietanza con firma autenticata. Tale procedura è più costosa; l'autentica della firma va fatta fare da un notaio o da altri pubblici ufficiali. Trattandosi di atti tra privati non può essere seguita la procedura semplificata previste dall'art. 38 del D.P.R. 28122000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, perché vale solo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica. Può capitare, inoltre, che il traente non sia stato in grado di produrre tale documentazione nei termini per vari motivi e pertanto il suo nome verrà iscritto alla C.A.I.

8) In caso di violazione dell’art. 2 a chi spetta il compito di comunicare al pubblico ufficiale che ha levato protesto che l’assegno è stato pagato al portatore nei termini di legge?

* E' compito dello stesso traente che, per impedire la trasmissione del rapporto al Prefetto, deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. Questo è un ulteriore motivo per preferire il pagamento con deposito vincolato. Pochi sanno che è necessario fare questo ulteriore adempimento; non esiste alcun obbligo da parte dell'Istituto trattario di dare questa informazione al traente. Alcune banche, però, provvedono ad informare il cliente, altre comunicano d'ufficio, al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, del pagamento effettuato con deposito vincolato.

9) Cosa fa il Prefetto dopo aver ricevuto il rapporto o la comunicazione della banca?

* Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il Prefetto notifica all'interessato un verbale contenete gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 689/81. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni. Nel verbale viene ricordato che l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti, cioè può instaurare un dialogo con la Pubblica Amministrazione con lo scopo o di ottenere l'archiviazione del procedimento, il Prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art.8 bis c. 5).

10) Se l’interessato/a dimostra di aver pagato l’assegno il Prefetto archivia agli atti?

* Si, se si tratta della violazione prevista dall'art. 2. (senza provvista) e viene prodotta la quietanza liberatoria con firma autenticata del portatore del titolo (cioè il beneficiario prenditore) in cui viene dichiarato che il titolo, interessi, penale ed eventuali spese di protesto sono state pagate, in questo caso il Prefetto archivia il procedimento. No, se si tratta, invece, della violazione prevista dall'art. 1 (senza autorizzazione) pertanto il Prefetto emette ordinanza ingiunzione motivata.

11) Entro quanto tempo il Prefetto deve emettere l’ordinanza?

* Recentemente la Corte di Cassazione in sezioni riuniti con sentenza 27 aprile 2006, n. 9591 ha stabilito che l'ordinanza debba essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 legge 689/81.